

COMUNE DI SAN MINIATO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 07.11.2000.
Modificato con decisione Comitato Regionale di Controllo n. 133 del 10.01.2001.
In vigore dal 25.02.2001 a seguito di 30 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo 1 - I principi fondamentali

Art. 1

La comunità

1. La comunità locale, raccoltasi autonomamente fin dalla fine del XII secolo nei diversi nuclei abitati costituenti ad oggi il territorio comunale di San Miniato, forma un ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2. La comunità è costituita dagli uomini e dalle donne che risiedono sul territorio comunale e da quanti vi lavorano, studiano, operano e vivono.

Art. 2

Il Comune

1. Il Comune di San Miniato è l'ente autonomo che rappresenta questa comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

2. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi sull'autonomia locale, il Comune esercita la propria potestà normativa nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto.

3. Nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento giuridico, il Comune è soggetto equiordinato agli altri soggetti istituzionali in cui si riparte la Repubblica con i quali collabora al fine di soddisfare i bisogni e gli interessi generali della comunità.

4. Il Comune di San Miniato, come entità territoriale, comprende la parte del territorio delimitato con il piano topografico approvato in base alle leggi vigenti e allegato al presente Statuto.

5. Il Comune di San Miniato ha, come segno distintivo, un proprio stemma raffigurante

un leone rampante con testa coronata, che tiene nella zampa destra una daga in ferro, inscritto in uno scudo contornato da due rametti di alloro intrecciati, sovrastato da una torre circolare merlata con il sottostante motto virgiliano "sic nos in scepra reponis".

6. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso di un gonfalone raffigurante, su campo rosso, lo stemma descritto nel comma precedente.

7. La sede degli organi elettivi del Comune è posta in San Miniato.

Art. 3

I principi ispiratori

1. Il Comune di San Miniato informa la propria azione ai principi fondamentali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di pace e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; pone la promozione della persona umana, al di là di ogni distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali al centro della propria azione amministrativa; sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni, riconoscendo e garantendo le forme di partecipazione e tutte le attività che concorrono al progresso materiale e alla crescita civile e culturale della comunità.

2. Il Comune di San Miniato riconosce la piena dignità del lavoro come affermazione della personalità umana e la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

3. Il Comune di San Miniato individua nel principio costituzionale del ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali l'impegno a promuovere ed attuare iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, della collaborazione e della solidarietà fra i popoli.

4. Auspica e si impegna perché la pratica della nonviolenza permei tutte le attività della società civile; per un governo mondiale delle risorse, per relazioni economiche eque e solidali, per una giusta distribuzione dei beni e delle risorse disponibili fra tutti gli abitanti del pianeta, per il superamento del divario tra paesi poveri e paesi ricchi; opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di cooperazione internazionale, promuovendo forme di collaborazione e di scambio con altre comunità

italiane o straniere e partecipando a iniziative di solidarietà internazionale.

5. Il Comune di San Miniato riconosce valore prioritario alla tutela dell'ambiente naturale, complessivamente inteso, e opera perché in esso la vita dell'uomo e di tutti gli esseri viventi possa svolgersi liberamente e serenamente.

6. Il Comune di San Miniato nel rappresentare unitariamente gli interessi della propria comunità, assume come obiettivi primari:

- il soddisfacimento dei bisogni collettivi al fine di conseguire una migliore qualità della vita dei singoli e della comunità;
- la promozione delle condizioni materiali per affermare pienamente e realmente i diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alle categorie sociali più svantaggiate;
- il pieno sviluppo di tutte le possibilità umane, operando per rimuoverne gli impedimenti derivanti da distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di età, di capacità lavorativa, di condizioni economiche;
- la promozione di azioni positive volte a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, a garantire pari opportunità in campo lavorativo e sociale e a realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne;
- la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

7. Il Comune svolge le proprie funzioni informando la propria attività anche al principio della sussidiarietà, promuovendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Obiettivi generali del Comune

1. Il Comune di San Miniato assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e civili che costituiscono lo specifico patrimonio di storia e di tradizioni della comunità e, in particolare, orienta la propria azione secondo le seguenti finalità:

- il riconoscimento di una realtà territoriale costituita da numerose frazioni e centri abitati, tutti da preservare, valorizzare e sviluppare secondo le rispettive vocazioni e le specifiche caratteristiche, attraverso adeguati interventi di pianificazione ed un opportuno decentramento di alcuni servizi pubblici;

- il riconoscimento del particolare ruolo del nostro Comune quale centro ospitante istituzioni, attività e servizi aventi rilievo sovracomunale quali la sede vescovile, istituti scolastici e uffici statali, istituti di credito e istituzioni culturali;
- il potenziamento e lo sviluppo equilibrato delle strutture economiche tipiche della zona, quali l'industria conciaria, l'artigianato, le attività commerciali e terziarie;
- lo sviluppo delle attività agricole, favorendo la realizzazione di un'agricoltura non inquinante; la tutela dell'assetto idrogeologico del suolo, e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
- la conservazione e il recupero dell'ambiente naturale, del patrimonio paesaggistico ed artistico; la valorizzazione dei centri e dei monumenti storici; la loro fruizione pubblica;
- l'impegno costante per la risoluzione delle problematiche ambientali presenti nel territorio comunale;
- il perseguimento di un corretto equilibrio tra le diverse vocazioni del territorio comunale in cui coesistano funzionalmente aree destinate all'agricoltura, alla residenza, alla produzione, al consumo;
- lo sviluppo dei servizi sociali, educativi e assistenziali a disposizione della comunità;
- la promozione dell'associazionismo imprenditoriale e della cooperazione nei diversi settori della vita economica e sociale;
- la tutela del lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori;
- la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'anziano, del portatore di handicap e del malato.

Art. 5

Promozione del turismo, della cultura, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale, artistico, storico e delle tradizioni locali.
2. Assicura la promozione delle attività culturali attraverso propri interventi e sostenendo e coordinando le iniziative dei gruppi, delle istituzioni e degli organismi locali.
3. Incoraggia e favorisce lo sport in tutte le sue forme; sostiene gli organismi e le associazioni locali che organizzano e orientano il complesso delle pratiche sportive e ricreative; promuove la creazione di idonee strutture e impianti assicurandone l'accesso ai

predetti organismi e associazioni.

4. Promuove manifestazioni turistiche correlate alla realtà storica e produttiva del territorio comunale, anche in collaborazione con Enti ed Organismi di settore.

Capo 2 - Funzioni e programmazione

Art. 6

Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la comunità di cui è espressione, con esclusione di quelle specificamente attribuite dalla legge ad altri soggetti.

2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà nel quadro delle risorse finanziarie assegnate.

3. L'esercizio delle funzioni di competenza comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto e dei Regolamenti.

4. In conformità delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare proprie risorse finanziarie.

Art. 7

La programmazione

1. Il Comune, nell'azione di governo, adotta il metodo della programmazione e della partecipazione dei cittadini; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Organismi pubblici.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo 1 - Forme di partecipazione e consultazione dei cittadini

Art. 8

Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione popolare e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.

2. A tal fine il Comune istituisce:

a) Consulte territoriali e tematiche;

b) assemblee e forme di consultazione della popolazione sulle principali questioni attinenti all'attività dell'Ente Locale;

c) ogni altra iniziativa che risulti idonea a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai processi di determinazione del Comune.

3. Tali forme di partecipazione sono regolate dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

Art. 9

Le associazioni

1. Il Comune riconosce il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti nel territorio comunale; riconosce altresì a tali organizzazioni la rappresentatività di interessi diffusi.

Art. 10

Albo delle organizzazioni associative

1. Ai fini della individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriali e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo Comunale cui si accede a domanda e secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal regolamento.

2. Le organizzazioni iscritte all'Albo Comunale saranno chiamate a far parte delle Consulte istituite dall'Amministrazione Comunale.

3. Il Regolamento disciplina altresì le condizioni ed i requisiti che gli Organismi associativi senza scopo di lucro debbono possedere per usufruire di contributi comunali.

4. Alle organizzazioni iscritte all'Albo di cui al presente articolo potrà essere affidata, nelle forme di legge e sulla base di accertate idoneità delle organizzazioni stesse, la gestione di servizi, attrezzature ed impianti comunali.

Art. 11

Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini del Comune, individualmente o in rappresentanza di Organismi associativi, possono rivolgere al Sindaco, in forma scritta, istanze e petizioni sulle materie di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Alle stesse è data risposta scritta, anche se negativa, entro 30 gg. dalla presentazione.

Art. 12

Assemblee e consultazioni

1. Il Sindaco può convocare, previa informazione alla Conferenza dei Capigruppo, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di associazioni e di ogni altra categoria sociale per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, progetti di atti deliberativi.

2. Analoga possibilità, per quanto attiene le materie di competenza consiliare, è riservata al presidente del Consiglio Comunale ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

3. Possono essere promosse forme di consultazione popolare, anche in singole frazioni del territorio comunale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di particolare interesse, e secondo le modalità previste nel Regolamento, al fine di acquisire pareri utili a orientare le decisioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Le proposte di iniziativa popolare

1. Possono essere presentate al Consiglio Comunale proposte di iniziativa popolare su argomenti di interesse collettivo, purché sottoscritte da almeno duecento residenti nel Comune.

2. Le proposte possono riguardare tutte le materie di competenza comunale con esclusione delle seguenti: revisione dello Statuto e dei Regolamenti, tributi, tariffe e Bilancio, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine e organici comunali.

3. Le proposte di iniziativa popolare devono essere presentate in forma scritta, riguardare un solo oggetto chiaramente identificabile ed avere la forma di atti deliberativi o di provvedimenti amministrativi.

4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per l'individuazione dei rappresentanti degli stessi.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione, il presidente, sentita la conferenza dei

capigruppo, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'esame della proposta di iniziativa popolare.

6. Una delegazione composta da non più di 3 rappresentanti dei sottoscrittori potrà illustrare la proposta al Consiglio che dovrà sottoporla a votazione.

7. Il non accoglimento della proposta dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 14

Il referendum consultivo-propositivo

1. Con il referendum consultivo-propositivo i cittadini sono chiamati ad avanzare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale oppure ad esprimere la propria opinione su materie di competenza locale, con esclusione di quelle concernenti: lo statuto e i regolamenti comunali; tributi, tariffe e bilancio; organizzazione del personale comunale; piano regolatore e piani di commercio e piani per la loro attuazione; designazione e nomina di rappresentanti del Consiglio Comunale.

2. Il referendum consultivo-propositivo può essere promosso dall'Amministrazione Comunale previa deliberazione del Consiglio, assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che formula il testo da sottoporre alla consultazione popolare.

3. Il referendum consultivo-propositivo può essere inoltre promosso per iniziativa popolare ed è indetto dal Sindaco a seguito di richiesta sottoscritta, con firme autenticate nei modi di legge, da almeno duemila residenti nel Comune.

~~4. Partecipano al referendum consultivo-propositivo, e possono sottoscrivere la richiesta di indizione, tutti i residenti nel Comune di San Miniato, anche di cittadinanza non italiana, che, al momento dell'indizione o della sottoscrizione della richiesta, abbiano compiuto i 16 anni di età.*~~

5. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera sull'oggetto sottoposto a referendum e adotta gli atti di indirizzo conseguenti.

Art. 15

Modalità per la richiesta del referendum consultivo-propositivo ad iniziativa popolare

1. La proposta di indizione del referendum consultivo-propositivo è presentata da un Comitato Promotore al Sindaco, sottoscritta da almeno duecento residenti nel Comune.

2. Il testo del quesito referendario, previo esame e presa d'atto mediante deliberazione da parte della Giunta nella prima seduta utile, viene trasmesso ai comuni limitrofi e alla Provincia, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, hanno facoltà di sollevare motivate eccezioni sul carattere esclusivamente locale dell'argomento su cui è richiesto il referendum.

3. Decorso tale termine, entro i successivi 30 giorni, il Consiglio, udita una delegazione composta da non più di 3 rappresentanti del Comitato Promotore e valutate le eventuali eccezioni sollevate dagli enti di cui al precedente comma, si esprime sull'ammissibilità del referendum in base alle norme dello Statuto, del regolamento e delle leggi vigenti.

4. Il Consiglio può proporre al Comitato Promotore modifiche al testo del quesito referendario qualora lo stesso non risulti adeguatamente formulato

5. Dopo la deliberazione consiliare di ammissibilità, si procede all'iter di indizione del referendum consultivo-propositivo secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 quater.

Art. 15 bis

Il referendum abrogativo

1. E' indetto referendum abrogativo per chiamare gli elettori ad esprimersi sull'abrogazione o meno, in tutto o in parte, di una deliberazione approvata dal Consiglio, quando lo richiedono, con firme autenticate nei modi di legge, almeno duemila iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo su deliberazioni aventi per oggetto: approvazione o revisione dello Statuto e dei regolamenti; tributi, tariffe e bilancio; piano regolatore e piani commerciali e piani per la loro attuazione; designazione e nomina di rappresentanti del Consiglio Comunale.

3. In caso di avvenuta abrogazione della norma oggetto di referendum, questa cessa di avere efficacia il novantesimo giorno dopo la proclamazione del risultato da parte del Sindaco.

4. Fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, il Consiglio non può deliberare nuovamente sull'oggetto del quesito referendario in contrasto con il risultato dello stesso.

*Art. 15 ter**Modalità per la richiesta del referendum abrogativo*

1. La proposta di indizione del referendum abrogativo è presentata da un Comitato Promotore al Sindaco, sottoscritta da almeno duecento iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale.
2. Il testo del quesito referendario, previo esame e presa d'atto mediante deliberazione da parte della Giunta nella prima seduta utile, viene trasmesso al Difensore Civico che, nei 30 giorni successivi, sentiti eventualmente i rappresentanti del Comitato Promotore, il Sindaco e i Capigruppo Consiliari, si esprime insindacabilmente, sulla sua ammissibilità, in base alle norme dello Statuto, del regolamento e delle leggi vigenti.
3. Il Difensore Civico può proporre al Comitato Promotore modifiche al testo referendario qualora lo stesso non risulti adeguatamente formulato.
4. Dopo che il Difensore Civico si è espresso positivamente sulla sua ammissibilità, si procede all'iter di indizione del referendum abrogativo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 quater.

*Art. 15 quater**Norme comuni per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo-propositivo e del referendum abrogativo*

1. Entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, il Comitato Promotore deve presentare alla Segreteria Comunale le ulteriori sottoscrizioni, autenticate nei modi di legge, a sostegno della richiesta di referendum. In caso contrario, la richiesta decade.
2. Entro i 30 giorni successivi, il Sindaco, previa attestazione del Segretario Comunale sulla validità delle sottoscrizioni presentate, emana il decreto di indizione del referendum fissandone, fatti i salvi i mesi di Luglio ed Agosto e tenuto conto che non possono svolgersi referendum locali in coincidenza con elezioni comunali o provinciali, la data di svolgimento nei successivi 60 giorni.
3. Non viene dato corso al referendum qualora, prima della sua indizione, il Consiglio deliberi autonomamente sull'oggetto del quesito referendario, accogliendone

sostanzialmente il contenuto.

4. Non è ammesso referendum sullo stesso oggetto, ancorché con quesiti diversi, nell'arco dello stesso mandato amministrativo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio, i termini di cui ai precedenti commi per l'indizione di referendum restano sospesi fino all'insediamento dei nuovi organi.

6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Il risultato del referendum è proclamato dal Sindaco al termine delle operazioni di scrutinio ed è pubblicato nei modi più idonei per essere portato a conoscenza dei cittadini.

8. Fatto salvo il diritto di ricorrere alla magistratura amministrativa o ordinaria da parte degli aventi titolo, su ogni controversia in materia di referendum locali si esprime insindacabilmente, su richiesta degli interessati, il Difensore Civico.

Art. 16

Rappresentanza dei cittadini stranieri residenti nel Comune

1. In attuazione dei principi fondamentali del presente Statuto ed al fine di promuovere una effettiva integrazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune ed una loro partecipazione attiva alla vita amministrativa della comunità di cui fanno parte, questi eleggono un proprio rappresentante che partecipa permanentemente alle sedute del Consiglio Comunale, in qualità di membro aggiunto, senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

2. Il consigliere straniero aggiunto ha la possibilità di esprimersi, senza diritto di voto, su tutte le questioni trattate dal Consiglio. Ha altresì la possibilità di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti secondo le modalità di cui al successivo art. n 39.

3. All'elezione del consigliere straniero aggiunto concorrono tutti i cittadini stranieri residenti nel Comune che sono maggiorenni ai sensi delle leggi italiane.

4. Le modalità di votazione e di presentazione delle liste dei candidati sono specificate

nell'apposito regolamento.

Art. 17

Il difensore civico

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del difensore civico con la funzione di concorrere a garantire la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e della collettività, con particolare riferimento a quelli inerenti l'imparzialità, la tempestività, l'efficacia e la correttezza dell'azione della Pubblica Amministrazione.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è soggetto esclusivamente alle norme statutarie, regolamentari e di legge.

3. Il regolamento stabilisce il compenso spettante al difensore civico a titolo di indennità di funzione, e definisce i criteri di organizzazione e funzionamento del relativo ufficio.

4. E' compito del difensore civico segnalare, su richiesta o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione pubblica e degli Uffici che svolgono comunque funzioni pubbliche di rilevanza locale, nei confronti dei cittadini.

5. In particolare il Difensore civico ha il potere di:

a) avanzare proposte al Sindaco in merito al migliore funzionamento dei servizi pubblici, con riferimento anche al migliore coordinamento e alla definizione degli orari di apertura degli stessi e degli esercizi commerciali, al fine di armonizzarli alle esigenze generali e complessive degli utenti;

b) intervenire nell'iter dei procedimenti amministrativi con note, sollecitazioni e segnalazioni rivolte agli Organi Comunali, utili alla migliore definizione degli stessi;

c) avanzare, nell'ambito delle proprie competenze, proposte al Consiglio Comunale;

d) segnalare al Sindaco eventuali infrazioni commesse da dipendenti comunali o di aziende dipendenti ai fini dell'attivazione, una volta operati gli opportuni accertamenti, della conseguente azione disciplinare.

5bis. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

6. Agli atti, verbali e scritti del Difensore Civico, deve sempre essere data risposta da parte degli organi competenti. La risposta può consistere nella messa a disposizione di copia di atti e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.

7. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere rieletto non più di una volta.

8. Difensore Civico può essere eletto chi possiede i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale; sono richieste altresì doti di moralità, competenza ed imparzialità.

9. Il Difensore Civico decade dalla carica per la perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e può essere revocato dal Consiglio Comunale, con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in caso di gravi inadempienze ai doveri dell'Ufficio.

Art. 18

Nomina del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, previa verifica del possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, è nominato dal Consiglio Comunale con votazione segreta a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, fra i candidati proposti, entro il termine indicato dal Consiglio Comunale stesso, dagli Organismi Associativi iscritti nell'Albo Comunale di cui all'art.10 dello Statuto.

2. Qualora nessuno dei candidati ottenga alla prima votazione la maggioranza dei voti di cui al comma precedente, il Sindaco convoca l'assemblea dei rappresentanti degli organismi associativi iscritti all'Albo affinché, procedendo a votazione sui nominativi precedentemente indicati, sia proposta al Consiglio Comunale una lista limitata a cinque candidati.

3. Con una nuova votazione del Consiglio Comunale è eletto Difensore Civico colui che, tra i cinque candidati proposti, ottiene la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso che il Difensore Civico non risulti eletto neppure alla seconda votazione, si procede ad una terza votazione, con un intervallo non inferiore a 15 giorni dalla precedente, sulla base della stessa lista di cinque candidati; è eletto il candidato che avrà ottenuto la

maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

5. Avvenuta l'elezione, il Sindaco proclama eletto il Difensore Civico e procede successivamente ad informarne la cittadinanza nei modi più idonei.

6. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

Art. 19

Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune di San Miniato innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali, nel caso che l'Amministrazione Comunale non si attivi per la difesa dell'interesse dell'ente.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 08.07.1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

3. L'Amministrazione Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente, con oneri a proprio carico, la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.

A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto alla vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

Capo 2 - Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Art. 20

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire l'imparzialità del procedimento.

2. Sono esclusi dalla pubblicità gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza

delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 21

Diritto di accesso e di informazione

1. È riconosciuto a tutti i cittadini nonché a tutti i soggetti che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto, sia a titolo personale che in rappresentanza di Enti ed Associazioni, di accedere agli atti ed ai documenti amministrativi degli organi del Comune o delle aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, di ottenere il rilascio di copie degli atti e documenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Il Comune promuove ed esercita, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia, attività di informazione e comunicazione, in particolare finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza di disposizioni normative locali, regionali e nazionali, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare l'attività del Comune, il suo funzionamento, i servizi offerti al fine di facilitare il rapporto del cittadino con l'Ente;
- c) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse per la collettività locale;
- d) favorire processi interni di semplificazione delle procedure nonché la conoscenza da parte degli interessati dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi, anche mediante l'adozione di sistemi di interconnessione telematica;
- e) conferire conoscenza e visibilità ad eventi, iniziative e manifestazioni idonee a promuovere l'immagine del Comune, anche oltre i confini locali.

4. Il Comune definisce, con disposizioni regolamentari e organizzative, gli strumenti idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi indicati, prevedendo, in particolare, la costituzione di un ufficio incaricato delle relazioni con il pubblico.

5. L'Amministrazione Comunale, al fine di dare adeguata pubblicità agli atti ed alla propria attività amministrativa, può promuovere proprie pubblicazioni a stampa; può

avvalersi degli organi di stampa nazionali e locali; può infine ricorrere a qualsiasi altro mezzo di pubblicità che ritenga utile ed opportuno.

6. Nei rapporti di tipo tributario il Comune uniforma la propria attività ai principi dello statuto dei diritti del contribuente.

Art. 22

Intervento dei cittadini nel procedimento amministrativo

1. I rapporti tra Amministrazione Comunale e cittadini sono improntati a principi di collaborazione e buona fede, semplificazione e chiarezza. Il regolamento sul procedimento stabilisce le modalità attuative di tali principi.

2. Il Comune garantisce la facoltà di intervento, prevista dalla legge, a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle leggi vigenti.

3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui alla legge e al regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenire.

4. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati. La motivazione deve essere formulata con chiarezza, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Ove si faccia riferimento a disposizioni normative deve esserne indicato, anche sinteticamente, l'oggetto; analogamente dovrà essere fatto per gli altri atti, eventualmente richiamati nella motivazione, ove gli stessi non vengano allegati. L'Amministrazione ha l'obbligo di prendere in esame memorie o documenti pertinenti l'oggetto del procedimento che gli interessati abbiano presentato nel corso dell'istruttoria, adeguatamente motivando in ordine alle richieste e sollecitazioni pervenute.

5. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di concludere ogni procedimento

amministrativo che consegua ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio, entro termini stabiliti dal regolamento o dalle leggi. Il regolamento inoltre stabilisce termini e modalità secondo i quali, dopo la comunicazione o pubblicazione del provvedimento, gli interessati hanno facoltà di richiederne il riesame presentando istanze, memorie e documenti pertinenti l'oggetto del provvedimento stesso, sui quali l'organo competente ha l'obbligo di pronunciarsi, sentito il responsabile del procedimento, ove questi non abbia adottato il provvedimento finale, con atto motivato.

6. In ogni atto notificato al destinatario, oltre al termine e all'organo cui è possibile ricorrere, dovrà essere espressamente indicata la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 23

Albo pretorio

1. La Pubblicazione di atti, prescritta dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, all'albo pretorio comunale, deve avvenire sotto forma di affissione dell'atto cartaceo nella sede comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, e può anche avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti informatici.

2. In ogni caso la pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza di dati personali e sensibili.

Art. 24

Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste o delle candidature per le elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale a cui le liste ed i candidati alla carica di Sindaco intendono vincolarsi.

2. Tale atto, che deve contenere altresì l'indicazione di un responsabile della gestione della campagna elettorale, viene reso pubblico, a cura e spese del Comune, mediante affissione all'albo pretorio e mediante pubblicazione, per estratto, su almeno un quotidiano locale.

3. Con le stesse modalità viene reso pubblico il rendiconto delle spese effettivamente sostenute che il responsabile della gestione della campagna elettorale di ciascuna lista o

candidato, entro il trentesimo giorno dal termine della stessa, è tenuto a presentare al segretario comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

TITOLO III - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Capo 1 - Gli Organi di Governo

Art. 25

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni di rappresentanza e di tutela della comunità, nonché di indirizzo e di controllo dell'azione degli organi burocratici, che hanno compiti di gestione.
3. Gli organi di governo e gli organi burocratici, nelle loro rispettive competenze attribuite dallo statuto e dal regolamento, hanno il compito generale di portare a realizzazione i principi stabiliti dal presente Statuto, assumendo come obiettivo fondamentale la cura degli interessi dell'intera comunità.

Art. 26

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità, è titolare delle funzioni di governo assegnategli dalla legge e dallo Statuto ed è responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di legge, ed è membro del Consiglio stesso.
3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
4. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
5. E' ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, rappresenta l'ente, nomina, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dall'art. 59 del presente Statuto.

5. Spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.

7. Il Sindaco, quale Autorità Locale, esercita le altre funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge ed, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti.

Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. i) del T.U. le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Locale possono essere dallo stesso delegate ai dirigenti.

8. All'espletamento delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Sindaco provvede mediante l'adozione di atti amministrativi denominati decreti del Sindaco che vengono annotati in ordine cronologico in apposito registro tenuto dal segretario comunale.

9. abrogato.

*Art. 27 bis**Rappresentanza legale e processuale*

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo sostituisce.

2. La legittimazione processuale del Comune è attribuita al Dirigente nelle materie di sua competenza. Al Dirigente spetta, pertanto, decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.

3. Il Dirigente conferisce l'incarico tecnico-processuale al difensore, secondo le norme stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La decisione in ordine alla costituzione in giudizio e proposizione di liti comunque concernenti atti di competenza degli organi di governo nonché in ogni ipotesi in cui venga in questione il prestigio e il buon nome dell'Ente e dei relativi organi spetta al Sindaco, il quale ha, in tali procedimenti, la rappresentanza in giudizio dell'Ente e provvede al conferimento dell'incarico tecnico processuale al difensore.

5. Spetta al dirigente competente la sottoscrizione di dichiarazioni ed atti aventi natura gestionale, anche laddove sia prevista per disposizione normativa la firma parte del legale rappresentante dell'ente.

6. Le prerogative spettanti al socio nelle assemblee delle società cui il Comune partecipa sono esercitate dal Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, che può delegarle nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto ad un assessore o a un dirigente.

*Art. 28**Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione ed agli adempimenti previsti dalle leggi elettorali, di leva militare e di statistica;
 - b) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni

affidategli dalla legge;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.

2. Adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione di tali provvedimenti può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

3. Qualora le ordinanze adottate ai sensi del comma precedente siano rivolte a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

4. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Spettano altresì al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della Legge n. 996/70, approvato con D.P.R. n.66/81.

6. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione dei nuovi organi. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il

termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 30

Incompatibilità del Sindaco

1. Il Sindaco non può ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 31

Il Vicesindaco

1. Il Sindaco attribuisce ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco, sino alle nuove elezioni.

3. In mancanza del Vice Sindaco o in caso di sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito all'Assessore più anziano di età.

Art. 32

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esprime e rappresenta gli interessi dell'intera comunità.

2. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e gli indirizzi generali di governo dallo stesso approvati.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate sulle attività del Comune nelle forme previste dal presente Statuto.

*Art. 33**Le attribuzioni del Consiglio Comunale*

1. ~~Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142*~~ Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita le proprie attribuzioni limitatamente alla adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del T.U., i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) abrogata;
- d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

o) la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nel caso che la legge preveda espressamente che tale compito sia riservato al Consiglio;

2. Il Consiglio può infine adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti in esso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, etico, sociale, economico, culturale ed interpretare così, con tali atti, la partecipazione della comunità a eventi di carattere nazionale e internazionale.

Art. 34

Norme generali e di funzionamento del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto di proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata da parte del Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

4. Il Consiglio, validamente costituito con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, delibera, ad eccezione di quando lo Statuto o la legge prevedano maggioranze speciali, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo delle astensioni.

5. Le votazioni si svolgono di norma con voto palese, salvo le eccezioni espressamente previste dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Consiglio Comunale, nelle ipotesi in cui non sia previsto il voto limitato, potrà, previa decisione assunta all'unanimità, procedere alla votazione in forma palese.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti da leggi o dal regolamento, concernenti la salvaguardia del diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese.

7. Il presidente dell'assemblea, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo ed anche su richiesta di questi, può autorizzare la partecipazione senza diritto di voto di persone estranee al Consiglio ovvero, nel caso siano in discussione argomenti di particolare rilevanza politica e sociale e negli altri casi previsti dallo Statuto e dal regolamento, può convocare il Consiglio in seduta aperta, concedendo diritto di parola ai partecipanti.

8. Il Consiglio può essere convocato e riunirsi in sede diversa dalla residenza municipale.

9. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal regolamento sul funzionamento del medesimo utilizzando le risorse previste in apposito capitolo del bilancio e la struttura all'uopo indicata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 35

Insedimento del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i successivi dieci giorni. Entrambi i predetti termini hanno carattere di perentorietà.

2. Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto procede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti;
- b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
- c) elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 37 del presente Statuto;
- d) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;

- e) presentazione da parte del Sindaco degli impegni programmatici di mandato desunti dal programma elettorale sulla cui base è stato eletto;
- f) discussione da parte del Consiglio degli impegni programmatici di mandato presentati dal Sindaco;
- g) approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- h) costituzione delle commissioni consiliari permanenti;
- i) elezione della commissione elettorale comunale.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo.

4. Tra i consiglieri presenti e' consigliere anziano colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

5. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

Art. 36

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente cui compete la determinazione della data dell'adunanza, sentiti il Sindaco e i capigruppo.

2. L'avviso di convocazione comprendente l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e recapitato al domicilio di ogni consigliere entro il quinto giorno antecedente quello dell'adunanza. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore, mentre di fronte al verificarsi di eventi di eccezionale rilevanza e importanza il presidente, previo accordo con i capigruppo può disporre la immediata convocazione del Consiglio, dandone comunicazione telefonica ai consiglieri.

3. Quando tra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno è compresa l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo, l'avviso di convocazione deve comunque essere notificato entro l'ottavo giorno antecedente quello dell'adunanza.

4. La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio deve essere disponibile, per la consultazione dei consiglieri, entro il giorno successivo a quello previsto per il recapito dell'avviso di convocazione. Qualora per particolari necessità ciò non fosse possibile il presidente deve darne motivata comunicazione ai capigruppo.

5. L'inserimento, successivamente all'invio degli avvisi di convocazione, di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno del Consiglio può avvenire previo consenso dei capigruppo.

Art. 37

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del presente Statuto.

2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti tra i consiglieri, con esclusione del Sindaco, a scrutinio segreto e in un'unica votazione in occasione della seduta di insediamento del Consiglio.

3. Viene eletto presidente il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Viene eletto vice presidente il consigliere che, nella medesima votazione, segue come voti ricevuti colui che risulta eletto alla carica di presidente.

4. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, il presidente ed il vice presidente possono essere revocati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La decadenza dalla carica del presidente comporta la decadenza anche del vice presidente e viceversa. Alla loro sostituzione si provvede, con le modalità di cui al comma 2, nella stessa seduta consiliare in cui si verifica l'evento.

6. Fatte salve le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, il presidente:

a) è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

- b) stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto delle richieste e proposte del Sindaco e della Giunta, dei consiglieri, delle commissioni consiliari;
- c) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un suo corretto ed efficace funzionamento;
- d) cura la costituzione delle commissioni consiliari e sovrintende al loro funzionamento;
- e) tutela le prerogative dei consiglieri ed assicura l'esercizio dei loro diritti;
- f) cura i rapporti del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

Art. 38

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non abbiano preso parte alla votazione o abbiano espresso voto contrario.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti, tutte le notizie, atti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato; essi hanno altresì diritto ad ottenere piena documentazione su ogni questione inserita nell'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

4. abrogato.

5. Qualora un consigliere comunale venga nominato assessore, esso cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei

non eletti.

6. Nel caso di sospensione, adottata ai sensi di legge, di un consigliere comunale dalla carica, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del medesimo affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione del consigliere decaduto.

7. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tal fine i Consiglieri sono tenuti a comunicare, prima di ogni seduta, la propria impossibilità a partecipare ai lavori del Consiglio per motivi personali, di salute o per ragioni afferenti alla propria carica.

9. Il Presidente, accertate le tre assenze, non tempestivamente giustificate secondo le modalità indicate al precedente comma, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/90, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta.

10. Scaduto questo termine, il Presidente, esaminate le ragioni giustificative addotte, decide l'archiviazione del procedimento oppure sottopone la questione all'esame del Consiglio Comunale, previa trasmissione dell'intera documentazione ai capigruppo consiliari.

Il Consiglio si esprime sulla questione nella prima seduta utile mediante votazione a scrutinio segreto.

11. Per il computo dei quorum previsti dal T.U. e dal presente Statuto, si fa riferimento,

ove non diversamente previsto, al numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 39

Poteri dei consiglieri

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta, di norma in forma scritta, rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la verità o la sussistenza di un fatto determinato o per conoscere se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in ordine ad un determinato affare.

3. Salvo motivi di particolare urgenza, l'interrogazione deve essere presentata nel corso di una seduta del Consiglio e vi viene risposto per scritto in occasione della seduta successiva, salvo che l'interrogante non richieda motivatamente che questo avvenga in un termine più breve. L'interrogante ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta, dichiarandosi soddisfatto o insoddisfatto.

4. Il Presidente in occasione di una seduta consiliare, d'intesa con i capigruppo, può prevedere la possibilità per i consiglieri di porre al Sindaco interrogazioni verbali a cui lo stesso risponde immediatamente.

5. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta al Sindaco circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o stanno per essere adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Deve essere presentata per scritto in occasione di una seduta del Consiglio e vi viene risposto nella seduta successiva. Dopo la risposta del Sindaco possono intervenire sull'argomento tutti i consiglieri e l'interpellante può richiedere, trasformando l'interpellanza in mozione, che sulla stessa si esprima il Consiglio.

6. La mozione consiste in una proposta di risoluzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Può essere presentata su un argomento già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio ed in questo caso viene messa immediatamente in votazione. Qualora riguardi un argomento non all'ordine del giorno, viene messa in discussione e in votazione in

occasione della seduta successiva.

7. I consiglieri possono avanzare proposte di emendamento su tutti gli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio. Sulle proposte di emendamento ad atti aventi contenuto non meramente politico, viene espresso, prima della loro votazione, parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio competente per materia; per quelle presentate nel corso di una seduta consiliare, in caso di assenza del responsabile del servizio, il parere viene espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.

8. Le proposte di emendamento vengono messe in votazione singolarmente prima dell'atto a cui si riferiscono. Per la loro approvazione è necessaria la stessa maggioranza richiesta per l'atto a cui si riferiscono.

Art. 40

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali comunicano per scritto al segretario comunale il gruppo consiliare cui intendono appartenere nonché il rispettivo capogruppo.

2. Ad ogni capogruppo, o suo delegato, vengono effettuate le comunicazioni previste dalla legge delle deliberazioni adottate dalla Giunta ai fini del controllo preventivo di legittimità.

3. Ogni capogruppo ha facoltà di proporre al Presidente dell'assemblea argomenti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio.

4. La conferenza dei capigruppo ha funzioni consultive del Presidente dell'assemblea nello svolgimento del suo mandato. Concorre alla programmazione delle riunioni consiliari e ad assicurarne il regolare svolgimento.

5. Alla conferenza dei capigruppo può essere invitato, anche dietro sua richiesta, il Sindaco.

Art. 41

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il regolamento disciplina in dettaglio tutto quanto attiene l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

2. Esso è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

*Art. 42**Commissioni consiliari permanenti*

1. In occasione della seduta di insediamento, il Consiglio costituisce al proprio interno le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- affari interni ed istituzionali
- attività economiche
- politiche sociali
- attività culturali ed educative
- ambiente e territorio
- finanze, bilancio e programmazione

2. La loro composizione è determinata, salvo quanto previsto al comma successivo, con rispetto della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi consiliari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

3. Con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio può decidere che la rappresentanza proporzionale di cui al comma precedente, venga determinata in riferimento ai collegamenti tra le diverse liste definiti per l'elezione del Sindaco.

4. Il consigliere membro di una commissione, in caso di impedimento, può delegare a partecipare in propria vece alle sedute della stessa un altro consigliere comunale oppure uno dei candidati non eletti nella sua medesima lista.

5. Alle sedute delle commissioni consiliari permanenti possono partecipare, su loro richiesta o su invito dei rispettivi presidenti, il Sindaco e i componenti la Giunta.

6. Le commissioni consiliari permanenti svolgono compiti di supporto all'attività del Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. In particolare:

- a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare con particolare riferimento agli atti di programmazione annuale e pluriennale, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi;
- b) nell'ambito della funzione consiliare di indirizzo, possono assumere iniziative propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta;
- c) possono richiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio;

d) qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di dirigenti o responsabili di uffici comunali, di rappresentanti di enti organismi o associazioni, di cittadini.

7. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

8. Ciascuna commissione elegge al proprio interno un presidente e un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente e il vice presidente del Consiglio Comunale.

9. Le sedute delle Commissioni sono, di norma, pubbliche secondo le modalità previste per le adunanze del Consiglio Comunale.

Art. 42 bis

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia sui servizi pubblici locali

1. In occasione della seduta di insediamento, il Consiglio costituisce altresì al proprio interno la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia sui servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del T.U., con compiti di conoscenza, approfondimento e verifica sull'efficacia, efficienza e funzionalità delle attività gestite nelle forme di cui agli artt. 72, 74 e 75 del presente Statuto.

2. La commissione esplica la propria attività nell'ambito dei compiti assegnati, su tali materie, alla competenza del Consiglio Comunale o dei singoli consiglieri, dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, da atti convenzionali o similari.

3. Nell'esercizio delle prerogative delle altre commissioni consiliari permanenti, di cui all'art. 42, comma 6, del presente Statuto, la commissione in particolare:

a) esamina gli atti da sottoporre, su questa materia, alla successiva trattazione del Consiglio ed ha il potere di richiedere al soggetto che ne ha curato la predisposizione, la documentazione integrativa o le ulteriori spiegazioni che ritiene necessarie ai fini di un migliore approfondimento delle materie trattate;

b) può richiedere ai gestori dei servizi pubblici locali notizie, informazioni e documentazione sul funzionamento dei medesimi;

c) può chiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, predisporre documenti da sottoporre all'esame del Consiglio stesso, nonché svolgere funzioni

propositive nei confronti del medesimo;

d) qualora ne ravvisi la necessità, può procedere ad audizioni o consultazioni di rappresentanti dei soggetti gestori di servizi pubblici locali.

4. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono partecipare alle sedute della commissione su loro richiesta o su invito del suo presidente.

5. Nella seduta di insediamento, la commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge al proprio interno il suo presidente tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.

6. Con separata votazione, la commissione elegge altresì, al proprio interno, un vice presidente.

7. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche secondo le modalità previste per le adunanze del Consiglio Comunale.

8. In sede di prima applicazione, la commissione di cui al presente articolo sarà costituita entro 60 gg. dall'entrata in vigore della norma statutaria.

Art. 43

Commissioni referenti

1. Ove ne ravvisi la necessità per un migliore espletamento dei propri compiti, il Consiglio può istituire commissioni referenti al fine di acquisire e produrre studi, esperire indagini conoscitive o sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse o complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. All'inizio di ogni mandato amministrativo deve comunque essere istituita la commissione referente pari opportunità.

3. La deliberazione istitutiva di ciascuna commissione definisce la durata della stessa, che non può tuttavia eccedere il mandato amministrativo in corso, l'oggetto della sua attività, la sua composizione, nonché la possibilità che ne facciano parte anche membri esterni al Consiglio.

4. Al fine dell'espletamento del proprio compito, le commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi delle possibilità di audizioni o consultazioni di cui al comma 6, lettera d), dell'art. 42 del presente Statuto.

*Art. 44**Commissioni consiliari d'indagine*

1. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del presidente, del Sindaco o di almeno un quarto dei consiglieri, il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni consiliari di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti gli organi istituzionali e dai responsabili di uffici e servizi, relativamente allo svolgimento dei propri compiti di ufficio.

2. La composizione di una commissione di indagine è determinata secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3 dell'art. 42 del presente Statuto.

3. Nel provvedimento istitutivo viene precisato l'ambito dell'inchiesta, i tempi per concluderla e per riferire al Consiglio, nonché i poteri di cui dispone la commissione per l'espletamento dell'incarico.

4. Nella seduta di insediamento, la commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge al proprio interno il suo presidente tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.

5. Con separata votazione, la commissione elegge altresì, al proprio interno, un vice presidente.

*Art. 45**Commissioni tecniche*

1. All'inizio del mandato o nel corso del medesimo vengono costituite, da parte degli organi istituzionali preposti, le commissioni tecniche previste da norme legislative o dell'ordinamento comunale.

2. Possono far parte delle commissioni tecniche componenti della Giunta e del Consiglio, tecnici, professionisti, esperti e rappresentanti di organi esterni all'Amministrazione.

3. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che ne prevedono l'istituzione.

Art. 46

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale, la decadenza del Sindaco e della Giunta e viene nominato un commissario ai sensi delle leggi vigenti..

Art. 47

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 7, stabilito dal Sindaco al momento della loro nomina.

Art. 48

Nomina e composizione della Giunta

1. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta, tra cui il vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.
2. La composizione della Giunta deve essere tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta. La surrogazione è effettuata dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5bis Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al protocollo ed hanno efficacia dalla data di presentazione.

La decadenza dalla carica di assessore avviene a seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti di cui al presente articolo. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

6. Alla sostituzione degli assessori revocati, dimissionari o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

7. La carica di assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli assessori eventualmente delegati dal Sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune.

8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

9. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Art. 49

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Essa opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Sindaco svolge il ruolo di direzione e coordinamento dell'attività della Giunta al fine di assicurare l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

3. Nei confronti del Consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte da sottoporre all'approvazione del medesimo.

4. Collabora con il Sindaco nell'elaborazione delle proposte concernenti la definizione, l'adeguamento e la verifica delle linee programmatiche di governo da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'art. 63 del presente Statuto.

5. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco.

In particolare la Giunta, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività di gestione:

- a) definisce, con atti di indirizzo ed il piano esecutivo di gestione, gli obiettivi da perseguire e le azioni ed attività da realizzare, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio, individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dei singoli responsabili di settore e di servizio autonomo;
- b) adotta il piano triennale delle assunzioni;
- c) adotta il regolamento dell'ordinamento uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- d) definisce criteri generali per l'erogazione di contributi, sussidi e benefici economici;
- e) definisce i criteri e i contenuti generali delle attività concernenti costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali, fatte salve le competenze del Consiglio e nell'ambito dell'attuazione dei relativi atti di indirizzo, nonché i criteri generali per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali del Comune;
- f) adotta il piano triennale degli investimenti ed approva i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche, fatta salva la competenza del Consiglio nell'ipotesi di varianti allo strumento urbanistico generale;
- g) adotta provvedimenti in materia di aliquote dei tributi e di tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
- h) definisce i criteri generali e gli strumenti per la valutazione ed il controllo circa il conseguimento degli obiettivi nella gestione degli uffici e dei servizi, nonché sull'operato della struttura comunale.

6. La Giunta può altresì adottare, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni a pena di decadenza.

7. La Giunta è tenuta a riferire annualmente al Consiglio, in occasione

dell'approvazione del conto consuntivo, sulla propria attività, sui risultati conseguiti in riferimento agli atti di programmazione annuale approvati dal Consiglio stesso, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'Amministrazione.

Art. 50

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza, dal vice sindaco. In caso di assenza anche di quest'ultimo le predette funzioni sono svolte dall'assessore più anziano di età.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei propri componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute della stessa possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari comunali per illustrare provvedimenti rientranti nell'ambito delle rispettive competenze.
5. La Giunta entra immediatamente in carica dopo la nomina da parte del Sindaco.

Art. 51

Gli assessori

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
2. Ferme restando le competenze collegiali della Giunta, il Sindaco può attribuire agli assessori, dandone comunicazione al Consiglio, la sovrintendenza su materie omogenee e sul funzionamento di servizi e uffici di un determinato settore di attività; nell'ambito di tali attribuzioni gli assessori possono emanare direttive nei confronti dei dirigenti.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni; non può essere oggetto di delega da parte del Sindaco la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione né l'adozione dei provvedimenti di nomina di sua competenza.
4. abrogato.

*Art. 51 bis**Divieto generale di incarichi - obblighi di astensione*

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.*

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dall'adozione di atti e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al quarto grado, richiedendo che ne sia fatta menzione nel verbale delle sedute degli organi collegiali. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alla seduta quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

*Capo 2 – Ordinamento degli uffici e del personale**Art. 52**Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale è definito dalla Giunta con apposite norme regolamentari, in applicazione delle disposizioni legislative recanti norme in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in conformità al presente Statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. Esso è costituito secondo uno

schema organizzativo e gestionale flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi e agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani di programmazione della gestione e agli obiettivi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, individua le attribuzioni e le linee funzionali dei dirigenti preposti a ciascuna di esse, i loro reciproci rapporti e quelli con il direttore generale e gli organi politici. Disciplina altresì, adeguandosi ai principi stabiliti dalla legge, le modalità di assunzione, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali e selettive, interne ed esterne.

2. Nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa il Comune determina e aggiorna periodicamente, con appositi atti, la propria dotazione organica complessiva, adattandone la consistenza qualitativa e quantitativa alle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nonché degli obiettivi da conseguire, nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti all'attività gestionale con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi previsti dall'ordinamento comunale.

3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità ed assumono quali obiettivi l'efficienza, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera al servizio dei cittadini, ha come fine il perseguimento delle volontà espresse dagli organi istituzionali dell'ente e a questi risponde del proprio operato. Nell'attuazione di tali criteri e principi è impegnato ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, a promuovere e disporre la massima semplificazione e trasparenza dei procedimenti e l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale persegue il costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, della tempestività e della

semplificazione degli interventi, del contenimento dei costi, dell'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini dei servizi e delle prestazioni stesse. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della professionalità e della flessibilità delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale. Garantisce altresì condizioni di lavoro idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, assicurando la partecipazione dei sindacati che li rappresentano alla contrattazione decentrata integrativa e alle altre forme di partecipazione sindacale previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Nella gestione del personale il Comune persegue l'obiettivo della piena affermazione del diritto alla parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 53

Personale comunale

1. Gli istituti di carattere normativo ed economico, l'ordinamento professionale e il rapporto di lavoro del personale dipendente del Comune sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e integrativi decentrati. La legge stabilisce le relazioni fra le fonti normative regolative del rapporto.

2. Nel rispetto delle norme e dei limiti disposti dalla vigente legislazione, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la possibilità di autorizzare lo svolgimento da parte dei dipendenti comunali – a tempo pieno o parziale – di attività lavorative non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, purché compatibili e non in contrasto con gli interessi del Comune. Stabilisce altresì la procedura per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e le sanzioni applicabili nel caso di svolgimento di attività non consentite o non autorizzate.

3. La responsabilità del dipendente comunale è determinata dall'ambito dell'autonomia decisionale inerente alle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun dipendente ed a tutte le azioni ed i comportamenti dallo stesso tenuti nell'esercizio di pubbliche funzioni.

*Art. 54**Segretario Generale e Direttore Generale*

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che potranno essergli assegnati dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che ne precisa altresì le competenze nell'ambito delle funzioni previste dalla legge. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

3. I compiti propri del Direttore Generale possono essere assegnati dal Sindaco, con proprio atto, al Segretario Generale.

4. Ove il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 3, i rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale sono disciplinati dal Sindaco stesso all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

5. Il Sindaco può assegnare, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla particolarità dell'attività o per altri motivi organizzativi, la gestione di uno o più servizi alla responsabilità del Direttore Generale, ovvero, in mancanza di questi, al Segretario Generale.

*Art. 55**Il Vicesegretario*

1. Il regolamento può prevedere, definendone i compiti, la figura del Vicesegretario comunale.

*Art. 56**Funzioni e responsabilità dirigenziali*

1. Nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, e nella definizione dei ruoli e delle competenze, il Comune si uniforma al principio per cui agli organi politici spettano i poteri di indirizzo e controllo mentre la gestione è attribuita ai dirigenti.

2. A questi ultimi spettano la direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente e tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

3. E' rimessa ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo da quelle di attuazione e gestione, il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può individuare le categorie di atti che non sono demandati alla esclusiva competenza dei dirigenti.

5. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, viene effettuata annualmente secondo i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 286 del 1999, con le modalità previste dall'articolo 147 del T.U.E.L., sulla base dei criteri definiti dalla Giunta in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il regolamento stabilisce i limiti, le condizioni e le modalità d'esercizio da parte dei dirigenti del potere di delega di funzioni gestionali, di norma ai titolari di posizioni organizzative, nonché i termini per l'esercizio di funzioni vicarie di responsabilità dirigenziale da parte di altro personale, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 57

Incarichi di funzione dirigenziale e di alta specializzazione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente vengono

conferiti a tempo determinato dal Sindaco, con proprio decreto, nel limite dei posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica complessiva determinata dalla Giunta, a soggetti in possesso di comprovata competenza professionale, adeguata alle funzioni da svolgere, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, assunti:

- a) con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato ~~ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 142/90,*~~ inquadrati nella qualifica unica dirigenziale;
- b) con contratto di lavoro a tempo indeterminato in base alle vigenti disposizioni per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale.

2. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:

- a) le modalità e i termini per il conferimento e la revoca, da parte del Sindaco, degli incarichi di funzione dirigenziale;
- b) i criteri, le procedure e i requisiti richiesti per l'assunzione dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- c) le modalità di finanziamento e i parametri per la determinazione del trattamento economico di posizione e di risultato, nonché i fattori di valutazione del ruolo e dell'attività;
- d) le condizioni da applicare al rapporto di lavoro del personale già dipendente dell'Ente con il quale venga sottoscritto, presso la propria o altra Amministrazione, contratto a tempo determinato di qualifica dirigenziale. La Giunta, con proprio atto organizzativo, può fissare il numero massimo degli incarichi dirigenziali a contratto conferibili a detto personale nell'ambito dei posti di tale qualifica previsti dall'assetto organizzativo e dotazionale del Comune, nonché presso altre amministrazioni pubbliche;

4. Il regolamento disciplina altresì l'assunzione mediante contratto a tempo determinato dei soggetti altamente specializzati per la copertura di posizioni inserite nella dotazione organica complessiva, nonché la costituzione di rapporti di lavoro a termine per i dirigenti e le alte specializzazioni al di fuori della stessa e indica i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, applicando i principi di cui al presente articolo;

5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e quelli di alta specializzazione non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.

La revoca dell'incarico dirigenziale o la cessazione dalla carica del Sindaco che lo ha conferito, comportano la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il Sindaco nuovo eletto può procedere al rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti al personale assunto con le modalità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, per il tempo strettamente necessario a provvedere all'autonoma definizione dell'assetto dirigenziale, e ai fini di garantire la continuità dell'azione di direzione delle strutture, e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro dalla data di elezione.

Ove il Sindaco si avvalga di tale facoltà, il contratto a tempo determinato prosegue fino alla conferma o revoca dell'incarico, per un massimo di mesi quattro.

Art. 58

Organismi di coordinamento

1. Al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività tecnico-gestionali dei responsabili delle strutture di massimo livello dell'Ente, nonché, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, il raccordo fra queste e le istanze degli organi istituzionali preposti alle attività di indirizzo e controllo, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di organismi collegiali, anche permanenti, affidandone la presidenza al Direttore Generale, ove nominato, oppure, in mancanza di quest'ultimo, al Segretario Generale.

2. Il regolamento disciplina i compiti, la composizione e le norme generali di funzionamento di detti organismi.

Art. 59

Collaborazioni esterne e Uffici di supporto agli Organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto o specifico contenuto di professionalità mediante convenzioni a termine e per obiettivi determinati.

2. Per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, possono altresì essere conferiti incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a figure di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Il regolamento disciplina altresì la costituzione dell'ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite. Sono affidati a detto ufficio anche i compiti di diretta collaborazione con il Sindaco e con la Giunta ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Art. 60 (abrogato)

Art. 61 (abrogato)

Art. 62 (abrogato)

TITOLO IV – LE ATTIVITA' GESTIONALI**Capo 1 – Programmazione e Controlli**

Art. 63

Programmazione e controllo strategico dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa al principio della programmazione e della rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attraverso gli atti di rendicontazione si realizza, da parte dei competenti organi istituzionali e per la parte di rispettiva competenza, il controllo strategico dell'azione amministrativa, al fine di verificare il grado di realizzazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo e nelle direttive attuative.

2. Gli atti fondamentali mediante i quali viene data attuazione a questo principio sono:
a) le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato in attuazione degli impegni programmatici illustrati dal Sindaco in occasione della

seduta di insediamento del Consiglio. Tale documento deve essere presentato dal Sindaco, sentita la Giunta, all'esame ed all'approvazione del Consiglio obbligatoriamente entro 90 giorni dall'insediamento del medesimo;

b) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione, da approvare contestualmente al medesimo, in cui sono indicati gli obiettivi da realizzare nel corso dell'esercizio in attuazione delle linee programmatiche di mandato;

c) i Piani Esecutivi di Gestione che la Giunta approva sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio, in cui sono indicati, per ogni settore di attività o servizio autonomo, le azioni e le attività da realizzare nel corso dell'esercizio in attuazione degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio, le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dei singoli responsabili per la loro attuazione, gli indicatori quantitativi e qualitativi dell'attività svolta da assumere come riferimento per il controllo di gestione;

d) la relazione finale di gestione in cui i responsabili di settore o di servizio autonomo, sulla base anche dei dati desumibili dal controllo di gestione, illustrano alla Giunta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate;

e) la relazione di accompagnamento del conto consuntivo, da approvare contestualmente al medesimo, che la Giunta predispone sulla base delle relazioni finali dei singoli responsabili di settore o di servizio autonomo;

f) la relazione finale di mandato che la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio nell'ultima seduta prima della scadenza del mandato amministrativo.

3. Al fine di rendere possibile la partecipazione attiva del Consiglio, alle attività di competenza consiliare previste dal presente articolo, i documenti di cui alle lettere a), b) e) ed f) del precedente comma, devono essere trasmessi, entro il termine stabilito dal regolamento, alle commissioni consiliari permanenti. Queste, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avanzare alla Giunta proposte di modifica e di integrazione.

4. I singoli consiglieri possono altresì proporre emendamenti agli atti di cui al presente articolo sottoposti all'approvazione del Consiglio, secondo le procedure di cui all'art.39, comma 7, dello Statuto.

*Art. 63 bis**La programmazione finanziaria*

1. La programmazione finanziaria del Comune è correlata alle risorse che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale, il Consiglio approva altresì il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici che si prevede di realizzare nell'anno e nel triennio.

3. I documenti contabili di cui ai commi precedenti sono redatti dalla Giunta, sentita la conferenza dei dirigenti, e sono sottoposti a preventiva consultazione degli organi di partecipazione. Sono approvati dal Consiglio, entro i termini di legge, in seduta pubblica a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.

*Art. 63 ter**Controllo finanziario ed economico di gestione*

1. Il regolamento di contabilità individua le procedure dirette a verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse utilizzate e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità, l'efficienza ed il livello di economicità dell'organizzazione dell'ente, mediante le quali si attua il controllo di gestione.

2. Il controllo finanziario ed economico di gestione costituisce prioritariamente un supporto dell'attività dei dirigenti, quale mezzo per orientare le scelte gestionali e per permettere loro di verificare l'efficacia delle azioni intraprese.

3. Sulla base dei dati desumibili dal controllo interno di gestione vengono inoltre redatti gli atti di rendicontazione mediante i quali gli organi istituzionali attuano il controllo strategico dell'azione amministrativa.

Capo 1 bis – La gestione economica e finanziaria

Art. 64

L'autonomia finanziaria

1. Sulla base dell'autonomia finanziaria riconosciutagli dalla legge, e al fine di conseguire il pareggio del bilancio, il Comune determina l'entità delle entrate tributarie di propria competenza ed i criteri per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi comunali, avendo riguardo alla effettiva capacità contributiva dei cittadini.

2. Qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. La Giunta attiva tutte le procedure previste da norme ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento delle opere di investimento del Comune. Allo stesso scopo sono destinate le risorse acquisite mediante alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità.

4. Per il finanziamento di tali opere può essere fatto ricorso al credito ordinario quando non siano sufficienti le risorse di cui al comma precedente.

Art. 65 (abrogato)

Art. 66

La gestione del patrimonio comunale

1. La Giunta sovrintende all'attività di gestione e conservazione del patrimonio comunale, tramite l'ufficio a ciò preposto che è responsabile anche della tenuta della relativa contabilità prevista dalla legge e dal regolamento.

2. I beni patrimoniali del Comune devono essere utilizzati per soddisfare bisogni di pubblica utilità.

3. Il regolamento indica le modalità da seguire per l'alienazione dei beni che non rispondono più ad esigenze di pubblica utilità al fine di conseguire il miglior risultato economico per il Comune.

Art. 67

I revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con le modalità previste ai commi 1 e 2 dell'art. 234 del T.U., il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che per inadempienza al loro incarico, sulla quale si esprime il Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta il Consiglio provvede alle necessarie sostituzioni.

3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente; collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6 Il Collegio dei Revisori è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente.

7. Per l'espletamento del proprio mandato il Collegio dei Revisori ha diritto a richiedere dati, informazioni, documentazione e, quant'altro ritenuto necessario, ai responsabili degli uffici i quali sono obbligatoriamente tenuti ad adempiere a quanto richiesto. In caso di mancato o incompleto adempimento il Presidente del Collegio ne dà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.

8. Il Collegio dei revisori assiste, previa richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Presidente stesso.

Capo 2 - Appalti e contratti

Art. 68

Gli appalti e i contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti connessi alla propria attività istituzionale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipula dei contratti è preceduta da determinazione adottata dal Responsabile del

Procedimento di spesa contenente:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ed i motivi che ne stanno alla base;
- d) abrogata.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI E LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Capo 1 - I servizi pubblici locali

Art. 69

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza, che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività locale, con criteri di economicità, razionalità, trasparenza, tenendo conto anche della natura imprenditoriale ed economica dei servizi stessi.

2. A tal fine ricorre alle forme di gestione che, in relazione alla natura propria del servizio ed ai fini che con le stesse si intendono perseguire, risultino, di volta in volta più convenienti sotto il profilo organizzativo, economico e tecnico anche in relazione agli aspetti patrimoniali del Comune ed al mutamento delle esigenze degli utenti del servizio.

3. Spetta al Consiglio Comunale istituire nuovi servizi pubblici in relazione a necessità che si presentino nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione, nonché modificare le forme di gestione in atto.

Art. 70

Le forme di gestione dei servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può gestire i diversi servizi pubblici comunali nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità

sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U.

2. La scelta della forma ottimale di gestione dei diversi servizi pubblici viene effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa fra le diverse forme previste, in modo da realizzare il principio della migliore funzionalità, efficienza, economicità e rispondenza all'interesse pubblico, nonché la ricerca della dimensione ottimale in rapporto anche all'ambito territoriale, facendo ricorso, quando opportuno, a forme di cooperazione e associazione tra gli enti.

3. Il personale comunale adibito a servizi per i quali sia scelta una forma di gestione diversa da quella in economia o in concessione a terzi, viene assegnato ai nuovi soggetti gestori, salvo che non venga destinato a ricoprire posti vacanti nella pianta organica dell'ente. In caso di riassunzione in gestione diretta di tali servizi da parte del Comune, il personale addetto entra a far parte della pianta organica del Comune opportunamente adattata.

Art. 71

I servizi gestiti in economia

1. Il Comune svolge i servizi pubblici nelle forme della gestione in economia quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non rendono opportuno il ricorso alla costituzione dell'azienda o della istituzione.

2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità che dovranno essere rispettate per l'espletamento degli stessi e per conseguire i migliori livelli di produttività sociale ed

economica.

Art. 72

Servizi gestiti mediante azienda speciale

1. Il Comune si avvale dell'azienda speciale per la gestione di uno o più servizi che per la loro natura, dimensioni, o caratteristiche, assumono rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. La costituzione dell'azienda speciale è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva contestualmente il relativo statuto.

4. Sono organi istituzionali dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione è composto di tre membri, compreso il presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Non possono tuttavia ricoprire tali cariche i consiglieri e gli assessori comunali, i revisori dei conti del Comune, i dipendenti comunali.

6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

7. Il direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

8. Lo statuto deve prevedere altresì un apposito organo di revisione dei conti e di verifica della gestione dell'azienda composto di tre membri, alla cui nomina provvede il Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti per ciascun consigliere, tra i cittadini che posseggano esperienza e professionalità specifica per tale compito.

Art. 73

Servizi gestiti nella forma delle istituzioni

1. Il Comune può gestire servizi che non abbiano rilevanza imprenditoriale concernenti i settori della sicurezza sociale, della cultura, della pubblica educazione, del turismo, del tempo libero e dello sport, a mezzo di istituzioni.

2. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale e contabile. Hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Per lo svolgimento della propria attività possono avvalersi di personale proprio o comandato dal Comune, nonché della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

4. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione è composto di tre membri, compreso il presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Non possono tuttavia ricoprire tali cariche i consiglieri e gli assessori comunali, i revisori dei conti del Comune, i dipendenti comunali.

6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

7. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo non eccedente di sei mesi la durata del mandato amministrativo. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune purché in possesso di qualifica adeguata, oppure a persona assunta con contratto a termine secondo le modalità di cui al presente Statuto.

8. L'istituzione viene costituita tramite atto del Consiglio Comunale in cui sia indicato l'oggetto o il settore di attività e la dotazione di beni patrimoniali, di mezzi finanziari e di personale di cui la stessa può disporre.

9. Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la costituzione degli organi, le

norme finanziarie e contabili, i criteri da seguire per la copertura degli eventuali costi sociali, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio o della Giunta Comunale, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte degli organi del Comune.

Art. 74

Gestione dei servizi in concessione

1. Il Comune può affidare la gestione dei servizi pubblici locali in concessione a soggetti terzi quando le caratteristiche del servizio, la rilevanza economica, la complessità organizzativa ed imprenditoriale, la specializzazione e le tecnologie necessarie all'espletamento del servizio, e l'opportunità sociale rendano necessario avvalersi di un soggetto imprenditoriale idoneo, specializzato e particolarmente esperto nel settore.

2. L'affidamento del servizio in concessione è deliberato dal Consiglio Comunale e si attua mediante le procedure di legge; i rapporti patrimoniali tra il Comune ed il concessionario, la disciplina dello svolgimento del servizio, i rapporti con l'utenza sono regolati da apposite convenzioni e regolamenti.

Art. 75

Gestione dei servizi pubblici locali mediante costituzione di società di capitale

1. Il Comune può altresì gestire i servizi pubblici:

- a) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- b) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U.

2. Alla società di cui sopra possono partecipare altri enti pubblici interessati alla gestione del servizio ed alle finalità della società anche in riferimento alla promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. Il Comune può altresì promuovere o partecipare alla costituzione, anche mediante accordi di programma, di società per azioni aventi per oggetto la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.

4. La costituzione delle società per azioni o a responsabilità limitata è deliberata dal

Consiglio Comunale che determina altresì i criteri generali di gestione del servizio, gli aspetti fondamentali dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

5. I rapporti fra il Comune e la società sono disciplinati con appositi atti convenzionali e regolamentari.

6. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

7. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società è stabilita la quota di rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

8. Il Comune partecipa all'assemblea dei azionisti nella persona del Sindaco.

Art. 76

Revoca degli amministratori e del direttore e scioglimento dei consigli di amministrazione dell'azienda speciale e delle istituzioni

1. Gli amministratori dell'azienda speciale e delle istituzioni possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato da comunicarsi al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al presente Statuto.

3. Può altresì procedersi alla revoca del direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale quando il suo operato risulti inadeguato in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione. La revoca è disposta dal Sindaco, con atto motivato, con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

4. I consigli di amministrazione delle istituzioni e dell'azienda speciale possono essere sciolti con atto del Sindaco, di propria iniziativa o su proposta votata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività dell'istituzione o dell'azienda;
- b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
- c) reiterata violazione di leggi, norme statutarie o regolamenti;

d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dai competenti organi comunali.

5. Al rinnovo di un consiglio di amministrazione sciolto per i motivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, il Sindaco può provvedere solo dopo che il Consiglio ha approvato gli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Capo 2 - Forme di cooperazione e rapporti con altri Enti

Art. 77

Forme di collaborazione e cooperazione

1. Al fine di realizzare più efficaci interventi a sostegno dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità, il Comune promuove idonee forme di collaborazione e cooperazione con i comuni vicini - ed in particolare con quelli che già formavano l'Associazione Intercomunale del Valdarno Inferiore - con la provincia e con la regione.

2. Tali forme di collaborazione e cooperazione possono riguardare sia la definizione di interventi di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, sia la gestione Comune di attività e servizi pubblici.

3. In particolare il Comune:

- a) concorre, tramite la provincia, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, partecipando alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale;
- b) collabora con la provincia per la definizione e l'espletamento, nel proprio territorio, delle funzioni amministrative a questa assegnate dagli art. 19 e 20 del T.U.;
- c) partecipa alla promozione degli istituti di coordinamento tra i comuni cui è legato da vincoli storici, culturali, sociali ed economici;
- d) partecipa a tutte le forme di cooperazione sovracomunale previste dal presente Statuto, tendenti a conseguire l'obiettivo di una migliore razionalità economica ed organizzativa dei servizi pubblici.

Art. 78

Le convenzioni con altri enti

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Nella convenzione deve essere indicato il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di una determinata opera, il Comune, previa comunicazione al Consiglio Comunale, partecipa a convenzioni dichiarate obbligatorie dallo Stato o dalla Regione nell'espletamento delle rispettive competenze.

Art. 79

I consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può deliberare la costituzione di un consorzio con altri enti locali, quale ente strumentale degli enti consorziati, dotato di propria personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al precedente art. 72.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della massima razionalità ed economicità nella gestione dei servizi, devono essere privilegiate le forme di consorziatura tra gli stessi enti.

3. Contestualmente alla sua istituzione, il Consiglio approva la convenzione costitutiva, lo statuto del consorzio, nonché le forme di trasmissione dei suoi atti fondamentali al Comune al fine di rendere possibili le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio e alla Giunta.

4. Il Comune partecipa all'assemblea del consorzio, nella persona del Sindaco, con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

Art. 80

Gli accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento rientranti nella competenza primaria del Comune, ma che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sentita la Giunta, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, indicando nell'atto di convocazione l'oggetto per la quale viene richiesta, nonché tutte le altre informazioni utili ai soggetti partecipanti per concorrere positivamente alla formazione dell'accordo di programma.

3. Definito l'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, lo stesso è approvato con atto formale del Sindaco, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato o interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

5. Il Sindaco, informatane la Giunta, può partecipare altresì, quando vi sia un interesse diretto del Comune, ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici per opere o interventi rientranti nella loro competenza primaria.

6. Ove un accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 81

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale ~~con le modalità di cui all'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 8 giugno 1990 n. 142*~~ ed il successivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

3. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Art. 82

Revisione dello Statuto

1. Successive modifiche allo Statuto possono essere approvate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al precedente articolo.

2. Le proposte di modifica sono preventivamente sottoposte da parte della competente commissione consiliare, all'esame degli organi di partecipazione popolare.

3. Possono essere adottate modifiche allo Statuto solo se è trascorso un anno dalla sua approvazione o dalla precedente modifica, salvo si renda necessario l'adeguamento a nuove disposizioni legislative.

4. Ogni proposta di revisione statutaria respinta dal Consiglio, non può essere riproposta fin quando dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 83

I regolamenti

1. I regolamenti sono gli atti normativi fondamentali del Comune che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, in attuazione dello Statuto, disciplinano l'organizzazione dell'Ente, l'esercizio delle sue funzioni, lo svolgimento dei servizi pubblici comunali, nonché i rapporti fra i cittadini nei limiti e per le materie demandate dalla legge al Comune.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, 5° comma, lett. c), del presente Statuto, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, cui spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli.

3. La potestà regolamentare del Comune è esercitata in via principale per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione, il diritto di accesso

agli atti amministrativi da parte dei cittadini, la partecipazione al procedimento amministrativo, il referendum consultivo, l'ufficio del difensore civico;

d) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;

e) la disciplina dei contratti;

f) l'ordinamento dei tributi comunali;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) la disciplina della contabilità;

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.

5. Dopo l'approvazione del Consiglio e il successivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, i regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, fatto salvo che il Consiglio Comunale abbia disposto diversamente in sede di approvazione.

6. Nei quindici giorni successivi all'avvenuta pubblicazione i cittadini possono presentare al Sindaco osservazioni e proposte di modifica sulle quali si pronuncia il Consiglio Comunale provvedendo, con deliberazione motivata, a modificare il regolamento quando ritenga di accoglierle.

7. Per permettere la migliore consultazione e comprensione dei regolamenti comunali, ogni modifica degli stessi dovrà comportare la riproposizione del testo completo del regolamento integrato con le modifiche apportate.

8. I regolamenti devono essere comunque assistiti da congrue forme di pubblicizzazione che ne consentano l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

Art. 84 (abrogato)